



REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

* * *

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2022
In vigore dal 1° gennaio 2023

Premessa

La costante evoluzione del contesto lavorativo nel quale quest'Ente è chiamato ad operare comporta la necessità di ripensare integralmente il concetto di *tutela della privacy*, da considerare non soltanto come oneroso rispetto di adempimenti burocratici, bensì quale obiettivo imprescindibile del proprio operato quotidiano, cui dare attuazione sotto il profilo sostanziale.

Il diritto alla privacy costituisce, anche secondo il Legislatore europeo, un vero e proprio diritto inviolabile dell'essere umano, che non si limita alla tutela della riservatezza o alla protezione dei dati, ma implica il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità del singolo individuo.

Per questi motivi, la "*cultura della privacy*" necessita di divenire un vero e proprio elemento cardine dell'organizzazione di questa Fondazione, divenendo parte effettiva del proprio *modus operandi et eligendi*, nella consapevolezza di contribuire, a mezzo di questo strumento di disciplina sociale ancor prima che giuridica, al miglioramento della qualità del rapporto con ogni controparte.

A far data dal 25 maggio 2018 trova diretta applicazione sul territorio nazionale il nuovo Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati (cd. *General Data Protection Regulation* - GDPR), approvato il 27 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio del medesimo anno.

Il Regolamento disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati, abrogando la precedente Direttiva 95/46/CE e, in virtù della sua immediata e diretta applicazione negli ordinamenti degli Stati membri, la normativa nazionale interna che con il primo si ponga in contrasto. Nell'ordinamento italiano ciò ha comportato un parziale superamento del D.lgs. 30 giugno 2002, n. 196 (cd. *Codice Privacy*), al pari delle norme regolamentari emanate negli anni dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella misura in cui le citate fonti interne siano risultate incompatibili con quelle del GDPR. Tale circostanza ha indotto il legislatore nazionale a intervenire, emanando il D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*.

Il principio cardine introdotto dal nuovo GDPR è quello della responsabilizzazione (cd. *accountability*), che pone in capo al Titolare del trattamento l'obbligo di attuare politiche adeguate in materia di protezione dei dati, con l'adozione di misure tecniche ed organizzative, anche certificate, che siano concretamente e sempre dimostrabili, oltre che conformi alle disposizioni europee (principio della "conformità" - cd. *compliance*). Ogni soggetto che, nell'ambito del proprio operato, si trovi a dover raccogliere dati personali ha, dunque, l'obbligo di porre in essere

comportamenti non solo conformi, bensì anche proattivi, al fine di garantire la concreta applicazione delle misure individuate dalla nuova disciplina europea.

Questa Fondazione intende fare proprio l'approccio orientato all'*accountability* e alla *compliance* proprio del Legislatore europeo, approvando, tenuto conto della propria peculiarità organizzativa e operativa, la disciplina del presente Regolamento, il quale, anche guardando ai Provvedimenti del Garante Privacy, declina, specifica ed integra quanto previsto dai richiamati Regolamento Europeo n. 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003, come novellato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi in materia di trattamento e tutela dei dati personali

Come stabilito dall'articolo n. 5 del Regolamento Europeo n. 2016/679, i dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (cd. *liceità, correttezza e trasparenza*);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del Regolamento UE, considerato incompatibile con le finalità iniziali (cd. *limitazione della finalità*);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (cd. *minimizzazione dei dati*).
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (cd. *esattezza*);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del Regolamento UE, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato (cd. *limitazione della conservazione*);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (cd. *integrità e riservatezza*).

Art. 2 – Definizioni

Di seguito le principali definizioni in materia di trattamento e tutela dei dati.

Dato personale: qualsiasi informazione che identifica o rende identificabile una persona fisica e che può fornire dettagli sulle sue caratteristiche fisiche, fisiologiche, genetiche o psichiche, sulle sue abitudini, sul suo stile di vita, sulle sue relazioni personali, sul suo stato di salute o sulla sua situazione economica. Tale macro-definizione ricomprende tutte le categorie di dati inerenti la persona fisica.

Dati super-sensibili: dati identificativi (dati biometrici, dati genetici) e personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato.

Dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'etnia, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale di una persona fisica.

Dati para-sensibili: informazioni idonee a rivelare lo stato sociale o le condizioni economico-finanziarie dell'interessato.

Dati giudiziari: dati idonei a rivelare informazioni riguardo provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di procedura penale.

Dati comuni rischiosi: dati personali diversi dai dati super-sensibili, sensibili, para-sensibili e giudiziari che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità di una persona fisica, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che questo può determinare (per esempio dati che identificano comportamenti, interessi, scelte, acquisti e spostamenti).

Interessato: persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati.

Titolare del trattamento: la Fondazione nel suo complesso, che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Responsabile per la Protezione dei dati personali (RPD): soggetto interno alla Fondazione cui viene affidata la responsabilità per i trattamenti e la protezione di dati personali raccolti nell'ambito dei vari settori di attività dai soggetti autorizzati. Tale soggetto, operando in modo indipendente rispetto all'organizzazione, consiglia il Titolare riguardo obblighi, requisiti ed evoluzione normativa, realizza verifiche interne sulla corretta applicazione delle disposizioni normative e del sistema di gestione privacy definite dal Titolare, assiste il Titolare sulla valutazione di impatto privacy e sull'analisi del rischio e rappresenta il punto di contatto per interessati e Garante Privacy.

Designati al trattamento: persone fisiche espressamente designate, con le modalità più opportune, dal Responsabile e che operano, pur sotto l'autorità dello stesso ancorché indirettamente esercitata, autonomamente con specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali.

Autorizzati al trattamento: personale interno alla Fondazione autorizzato a compiere operazioni di trattamento di dati personali unicamente sotto l'autorità diretta Responsabile del trattamento.

Amministratore di sistema: persona fisica o giuridica nominata dal Titolare e preposta alla gestione e sicurezza dei sistemi informativi attraverso l'applicazione delle misure necessarie al mantenimento della riservatezza, disponibilità e integrità del dato personale trattato.

Trattamento di dati personali: qualsiasi operazione compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicata a dati personali, o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Comunicazione di dati personali: dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in base ad una precisa finalità ed una modalità certa e sicura di trattamento, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Diffusione di dati personali: dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Violazione di dati personali (cd. Data Breach): violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

TITOLO II – MODELLO ORGANIZZATIVO

Art. 3 – Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi.

Il Titolare del trattamento è responsabile del rispetto di quanto disposto dall'art. 1 del presente Regolamento ed è in grado di provarlo verso l'esterno (cd. *accountability*).

La responsabilizzazione viene attuata attraverso idonea informazione resa agli interessati del trattamento.

Il Titolare è rappresentato dall'organo di indirizzo politico dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione, per conto del Titolare, affida funzioni di coordinamento ed esecuzione di tutti gli adempimenti connessi al trattamento e alla tutela dei dati personali ad un Responsabile per la Protezione dei dati personali, attraverso apposita nomina, deliberata collegialmente secondo le previsioni statutarie.

Art. 4 – Soggetti interessati

Sono destinatari del presente Regolamento, in qualità di interessati al trattamento e alla tutela dei dati dei quali risultano titolari, i seguenti soggetti interni:

- componenti degli Organi statuari
- personale dipendente
- personale collaboratore coordinato e continuativo
- personale in somministrazione
- consulenti e collaboratori occasionali
- risorse diversamente affiliate (in forza ad esempio di convenzioni, accordi istituzionali, ecc.)

Debbono altresì considerarsi interessati i seguenti soggetti esterni:

- appaltatori di beni, servizi o lavori e loro personale dipendente e collaboratore
- visitatori e ospiti di vario genere

Art. 5 – Informazione degli interessati

A ogni interessato viene, all'atto dell'assunzione o dell'avvio del rapporto contrattuale con quest'Ente, rilasciata apposita informativa, a garanzia di una piena conoscibilità delle modalità di trattamento dei propri dati e gli strumenti a propria disposizione ai fini di autotutela.

L'informativa di cui al presente articolo dà evidenza, oltre che del rispetto dei principi di cui all'art. 1, dei seguenti elementi:

a) se il trattamento di dati personali discende da un obbligo legale ovvero se integra un requisito necessario per la conclusione di un contratto e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

b) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

c) le modalità di conservazione, anche informatizzate, dei dati oggetto del trattamento;

d) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere in qualsiasi momento al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi, nonché - nei casi in cui il trattamento non integri la pubblicazione in adempimento ad obblighi di legge - la loro cancellazione, la limitazione del trattamento che lo riguarda nel tempo ovvero di opporsi al trattamento;

e) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, nel caso di presunte violazioni dei diritti discendenti dalla disciplina di legge o regolamentare.

Art. 6 – Comunicazione di dati

Non è ammessa comunicazione di dati da parte di questa Fondazione ad altro soggetto di diritto pubblico o privato se non in adempimento a specifici obblighi di legge ovvero quando essa sia ritenuta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, anche a seguito di un bilanciamento degli interessi in gioco.

Qualora la comunicazione avvenga per fini istituzionali, l'interessato ne assume piena conoscenza attraverso apposita informativa, la quale indichi:

a) il destinatario della comunicazione;

b) i motivi della comunicazione;

c) le modalità di comunicazione;

d) l'indicazione nominativa di un Responsabile che operi per conto del destinatario, cui potersi rivolgere per acquisire informazioni sul trattamento futuro;

e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, nel caso di presunta illegittimità della comunicazione.

Art. 7 – Diffusione di dati

La diffusione di dati è ammessa ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza sull'operato delle pubbliche amministrazioni, a mezzo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

La diffusione di dati è altresì ammessa quando essa sia ritenuta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, a seguito di approfondito bilanciamento degli interessi in gioco e comunque unicamente nel caso in cui l'interessato vi abbia prestato il proprio consenso libero, specifico, informato e inequivocabile.

Detto consenso è reso a seguito di completa informazione, la quale indica:

a) i motivi della diffusione;

b) le forme di diffusione;

- c) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, nel caso di presunta illegittimità della diffusione.

Non essendo ammesso consenso tacito o presunto, la Fondazione si impegna a non utilizzare forme di modulistica informativa precompilata.

È diritto dell'interessato, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE, revocare in ogni momento il consenso prestato.

In tale caso la Fondazione si adopera attraverso ogni mezzo a propria disposizione per evitare l'ulteriore diffusione dei dati oggetto del trattamento.

È fatta comunque salva la liceità dei comportamenti tenuti prima della revoca, nei limiti del consenso stesso.

Art. 8 – Soggetti deputati all'attuazione delle misure

A presidio della corretta osservanza di quanto disciplinato dal presente Regolamento, e nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità funzionali, operano il Responsabile per la Protezione dei dati personali (DPO), i soggetti designati, il Responsabile per la Pubblicazione dei documenti ai fini di trasparenza amministrativa, l'Amministratore di sistema, nonché ogni altro soggetto autorizzato alla raccolta e/o al trattamento dei dati.

Art. 9 – Il Responsabile per la Protezione dei dati

Il Responsabile per la Protezione dei dati è individuato con nomina deliberata dall'organo di indirizzo dell'Ente e non ha limiti di mandato.

Egli è garante della corretta applicazione delle misure normative in materia di trattamento e tutela dei dati personali e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, assicurandone la costante e corretta attuazione.

Compete al Responsabile l'individuazione dei soggetti designati, nonché la formazione degli stessi e quella da rendersi ad ogni altro autorizzato alla raccolta o al trattamento di dati, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Nei casi di dubbio nell'interpretazione o nell'applicazione delle disposizioni a presidio della privacy degli interessati, il Responsabile si rivolge all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 10 – Autorizzati e loro informazione

Ogni soggetto che intrattenga, sotto qualsiasi forma, un rapporto di lavoro con la Fondazione raccoglie, nei limiti delle proprie mansioni e per i soli fini istituzionali, dati e informazioni anche di carattere personale.

La raccolta e il successivo trattamento vengono effettuati nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, previo rilascio agli interessati dell'informativa di cui all'art. 5.

Agli autorizzati compete anche l'archiviazione dei dati, secondo le modalità informatizzate utilizzate da quest'Ente e sotto la diretta osservanza del Responsabile per la Protezione.

È fatto espresso divieto a ogni autorizzato di utilizzare i dati o le informazioni raccolte nell'esercizio delle proprie mansioni al di fuori del rapporto di lavoro con quest'Ente.

Per garantire la conoscenza capillare delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, al momento dell'ingresso in servizio e prevedendo apposita clausola inserita nel contratto di lavoro, è fornita, a cura del Responsabile per la Protezione, a ogni dipendente o collaboratore coordinato e continuativo una specifica informazione in materia di tutela dei dati personali.

Nei confronti dei collaboratori occasionali ovvero dei consulenti esterni viene predisposta apposita comunicazione da inserirsi nella lettera di incarico.

La resa di dette informazioni è condizione sufficiente ai fini della qualificazione dei soggetti precedentemente elencati quali autorizzati al trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 – Designati e loro formazione

Ai fini dello svolgimento di specifiche attività che implicino un importante trattamento dei dati personali raccolti dagli autorizzati, il Responsabile per la Protezione si avvale di soggetti designati, individuati nominalmente attraverso apposito provvedimento dirigenziale, attribuendo ai medesimi specifici compiti.

L'operato dei designati è autonomo, ma reso sotto la stretta direzione e autorità del Responsabile.

Eventuali pregiudizi arrecati agli interessati nell'ambito di un trattamento riconducibile all'operato dei designati comportano, in capo a questi ultimi, responsabilità nei limiti in cui la violazione sia riconducibile a una violazione delle direttive impartite dal Responsabile per la Protezione, il quale, se lo ritiene opportuno, può sospendere o revocare l'incarico assegnato.

A seguito della nomina, il Responsabile per la Protezione eroga a favore dei designati una specifica formazione in materia di trattamento e tutela dei dati, la cui durata, da commisurarsi in ordine al numero e alla tipologia dei compiti assegnati, non può comunque essere inferiore a due ore.

Art. 12 – Responsabile per la Pubblicazione dei documenti

In considerazione degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa cui questa Fondazione è soggetta, l'attività di trattamento e tutela dei dati necessariamente coinvolge anche la figura del Responsabile per la Pubblicazione, individuato dal Responsabile per la Protezione dei dati d'intesa con il Responsabile per la Corruzione e per la Trasparenza.

Al Responsabile per la Pubblicazione compete l'oscuramento, secondo i criteri di *cd. necessità* e *cd. non eccedenza*, di tutti i dati personali contenuti nei documenti da pubblicare nella sezione "Amministrazione

trasparente” del sito istituzionale.

Il Responsabile per la Pubblicazione agisce autonomamente nell’esperimento dei propri compiti, ancorché sotto l’autorità del Responsabile per la Protezione dei dati, che può impartire allo stesso direttive in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento o delle disposizioni di legge vigenti.

Il Responsabile per la Pubblicazione risponde altresì al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per quanto attiene la completezza, la correttezza e la legittimità dei documenti pubblicati, nonché il rispetto delle scadenze previste dalla disciplina di legge.

In virtù dei compiti illustrati nel precedente comma, il Responsabile per la Pubblicazione assume responsabilità in ordine alle inadempienze o alle violazioni poste in essere in materia di trattamento e tutela dei dati personali così come nell’ambito della trasparenza amministrativa.

All’atto dell’accertamento di un’inosservanza relativa alle disposizioni del presente regolamento, il Responsabile per la Protezione dei dati può disporre la sospensione o la revoca dell’incarico.

All’atto della nomina, il Responsabile per la Pubblicazione dei documenti deve seguire uno specifico percorso formativo, reso dai competenti Responsabili nelle materie di trattamento e tutela dei dati personali e di trasparenza sull’operato delle pubbliche amministrazioni, commisurato alla quantità delle informazioni da pubblicare e di durata in ogni caso non inferiore a tre ore.

Art. 13 – Amministratore di sistema

Ai fini della gestione informatizzata e della conservazione in forma digitale dei dati acquisiti nell’ambito delle proprie attività istituzionali, la Fondazione si avvale dei servizi di *Information Technologies* posti a disposizione, in virtù di idoneo rapporto contrattuale, dal Servizio Patrimonio e IT della Fondazione Bruno Kessler.

Ogni strumento digitale utilizzato dall’Ente è quindi gestito da quest’ultimo Amministratore di sistema, il quale garantisce l’inviolabilità pressoché assoluta delle proprie reti e dei propri sistemi di archiviazione.

Eventuali illeciti derivanti da dispersione, diffusione o furto illegale di dati gestiti o conservati a mezzo degli strumenti richiamati determinano responsabilità dell’Amministratore, nei limiti in cui la stessa sia imputabile a condotte attive od omissive di quest’ultimo.

TITOLO III – AMBITI PARTICOLARI DI APPLICAZIONE

Art. 14 – Archiviazione e conservazione dei dati

Ai fini di conservazione delle informazioni, dei documenti e dei dati acquisiti nell’espletamento delle proprie funzioni la Fondazione si avvale dei sistemi di archiviazione informatici (cd. *drive condivisi*) messi a disposizione e gestiti dal Servizio IT della Fondazione Bruno Kessler.

L’accesso è possibile, previa autenticazione a doppio fattore a mezzo dell’account istituzionale, unicamente ai dipendenti e ai collaboratori in regime coordinato e continuativo per i quali l’Ente abbia richiesto l’attivazione di

un account aziendale.

L'accesso agli archivi digitali è consentito nei limiti della propria funzione organizzativa e della propria qualificazione di soggetto autorizzato o designato.

Non è consentita la memorizzazione, nemmeno temporanea, di documenti, informazioni o dati acquisiti o trattati nell'ambito dell'attività professionale su dispositivi hardware o software diversi da quelli conferiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 15 – Gestione delle postazioni e degli strumenti di lavoro

Tutti i locali e le risorse strumentali messe a disposizione del personale dipendente o in regime di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di quello somministrato, devono essere utilizzati e custoditi con la massima diligenza al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza delle informazioni.

L'utilizzo degli apparecchi informatici in dotazione, dei servizi digitali e delle strutture cui il soggetto ha accesso deve essere di carattere esclusivamente professionale ed è fatto divieto, ai soggetti di cui al precedente capoverso, di cedere, a qualsiasi titolo e anche per il minimo lasso di tempo, a terzi i propri strumenti di lavoro o le chiavi eventualmente possedute per l'accesso agli uffici.

Quando lasciati incustoditi, tutti gli strumenti informatici devono essere bloccati e protetti da password.

I materiali e supporti cartacei necessari per lo svolgimento delle mansioni lavorative, qualora contenenti dati personali o informazioni di carattere sensibile, devono essere custoditi in armadi o cassettiere chiuse a chiave.

L'eliminazione fisica di ogni documento cartaceo o supporto informatico contenente dati e informazioni personali deve essere effettuata solo utilizzando gli appositi strumenti.

Art. 16 – Gestione delle credenziali di accesso e delle password

Le credenziali di autenticazione per l'accesso alla rete, alla posta elettronica e ad altri servizi collegati vengono assegnate dal Servizio Infrastrutture IT e consegnate all'utente interessato in occasione del suo primo inserimento nell'organizzazione.

L'accesso avviene a mezzo di autenticazione a due fattori, la cui sicurezza è comprovata e garantita dall'Amministratore di sistema.

È fatto divieto di utilizzare le credenziali della Fondazione per autenticarsi su servizi di tipo privato.

L'assegnazione di una casella di posta elettronica della Fondazione è di carattere esclusivamente professionale.

Art. 17 – Comunicazione di dati e informazioni attraverso i social media

La Fondazione si astiene dal diffondere, a mezzo dei propri mezzi di comunicazione digitali, dati o informazioni inerenti alle persone fisiche presenti nell'organico ovvero ai consulenti e collaboratori occasionali e ad

altri individui esterni, salvo questi vi abbiano prestato il proprio consenso informato.

L'Ente si astiene altresì dalla diffusione di informazioni che possano pregiudicare persone giuridiche di diritto privato o pubblico con le quali intrattenga rapporti contrattuali o istituzionali, arrecandone danno all'immagine, alla reputazione, alla produttività, alla proprietà intellettuale, al know-how o alla redditività.

Art. 18 – Riprese video-audio-fotografiche

La Fondazione può effettuare, per soli fini istituzionali legati alla promozione e divulgazione delle proprie attività, riprese video-audio-fotografiche, previa autorizzazione del Responsabile della Protezione dei dati.

Nei casi in cui, a seguito di opportuno bilanciamento degli interessi in gioco, la Fondazione intenda acquisire tali riprese al fine di diffonderne i contenuti attraverso i propri mezzi di comunicazione digitale, tale intento deve essere reso noto agli interessati, a mezzo di opportuna informativa, prima della realizzazione delle riprese stesse.

La diffusione nei termini sopra indicati è comunque consentita nei limiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento e in particolare solo nei casi in cui l'interessato abbia prestato il proprio consenso.

La Fondazione adotta specifiche misure di tutela dei dati personali di minori coinvolti nelle iniziative e nei servizi di educazione e formazione erogati.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Responsabilità e sanzioni

L'inosservanza di quanto stabilito dal presente Regolamento, rilevata da chiunque – anche se non interessato - è comunicata al Responsabile per la Protezione dei Dati e può comportare a carico dei dipendenti e dei collaboratori l'attivazione di procedimenti disciplinari, da avviarsi a cura della Direzione, con contestuale segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza qualora l'inadempienza o la violazione assuma rilievo nelle materie di competenza di quest'ultimo.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni può inoltre giustificare l'immediata sospensione dell'uso e dell'accesso agli strumenti e ai dispositivi informatici utilizzati dalla Fondazione.

L'omessa segnalazione, da parte del personale dipendente o equiparato, di potenziali violazioni al Regolamento è essa stessa fonte di responsabilità disciplinare.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento acquisisce efficacia con l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo competente e con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparenza",

sottosezione "Atti generali".

Entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2023.

Art. 21 – Aggiornamento e revisione

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, da attuarsi obbligatoriamente a seguito di cambiamenti organizzativi e normativi.

Tutte le future modifiche al presente Regolamento verranno opportunamente comunicate e rese pubbliche sul sito istituzionale della Fondazione.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi a Trento in data 21 dicembre 2022.

Il Responsabile per la
prevenzione della corruzione
- prof. Fulvio Cortese -

Il Presidente della
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi
- prof. Giuseppe Tognon -